



SIULP flash
 COLLEGAMENTO
 www.siulp.it - nazionale@siulp.it



POLIZIA: sindacati pronti a scendere in piazza per operatività bloccata.

Si riporta il testo del comunicato, a firma congiunta, inviato agli organi di stampa il 28 marzo 2013:

SIULP, SAP, UGL Polizia di Stato e CONSAP rappresentativi di circa il 70% dei poliziotti, dopo l'appello al Presidente Monti senza alcun riscontro positivo, preannunciano una manifestazione pubblica davanti Palazzo Chigi per denunciare l'atteggiamento di totale disinteresse del Ministero dell'Economia rispetto ad un adempimento formale, quale la sottoscrizione del Decreto Interministeriale che libera le risorse finanziarie già stanziare per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei poliziotti che negli scorsi mesi sono stati impegnati a garantire l'operatività della funzione di sicurezza a garanzia dell'ordine pubblico nei servizi connessi all'Emergenza Nord Africa e alla Tav.

Donne e uomini della Polizia di Stato che nell'anno 2012 sono stati impegnati nelle zone di frontiera del nostro Paese per garantire l'operatività e affrontare l'emergenza

FLASH nr. 12 - 2013

- Polizia: Sindacati pronti a scendere in piazza per operatività bloccata
- Lanci di agenzia
- Siulp: appello a Monti per lo sblocco dei fondi per lavoro straordinario
- Conguaglio previdenziale articolo 1 comma 769 legge 296/2006
- ALDROVANDI: SIULP, dissenso totale e dissociazione da simili azioni, ma anche ricerca responsabilità
- Assegnazione provvisoria del genitore con figli minori di tre anni
- Accesso alla certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente (c.u.d.)
- Termini da osservare per la contestazione disciplinare
- Indennità di maneggio valori per il personale della polizia stradale
- Missioni: corresponsione anticipo rimborso forfetario



immigrazione o nella Val di Susa, facendosi carico di turni di servizio massacranti, fino a 18 ore di lavoro giornaliero al caldo o al freddo – affermano i Segretari Generali dei sindacati di polizia – non possono essere maltrattati e mortificati dagli atteggiamenti di una burocrazia ministeriale che non ha alcun rispetto della dignità, del sacrificio e del lavoro svolto da migliaia di poliziotti e, soprattutto della sicurezza dei cittadini e del Paese.

Queste risorse, continuano i sindacalisti, servono per garantire l'operatività della Polizia e la sicurezza; per questo, considerato l'inspiegabile ritardo di circa un anno del MEF, pur con il massimo senso di responsabilità verso il delicato momento che il Paese attraversa, non ci resta che manifestare pubblicamente contro il totale disinteresse della compagine governativa verso la sicurezza del Paese e dei suoi cittadini e nei confronti della dignità delle donne e degli uomini in uniforme.

SICUREZZA: sindacati polizia, su fondi straordinario pronti a manifestazione annunciata iniziativa davanti a p. Chigi, "burocrazia non rispetta dignità"



Roma, 28 mar - I sindacati di Polizia Siulp, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap, "rappresentativi di circa il 70% dei poliziotti, dopo l'appello al Presidente Monti senza alcun riscontro positivo", preannunciano "una manifestazione pubblica davanti Palazzo Chigi per denunciare l'atteggiamento di totale disinteresse del Ministero dell'Economia rispetto ad un adempimento formale, quale la sottoscrizione del Decreto Interministeriale che libera le risorse finanziarie già stanziare per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei poliziotti che negli scorsi mesi sono stati impegnati a garantire l'operatività della funzione di sicurezza a garanzia dell'ordine pubblico nei servizi connessi all'Emergenza Nord Africa e alla Tav".

"Donne e uomini della Polizia di Stato -rilevano i sindacati di Polizia in una nota- che nell'anno 2012 sono stati impegnati nelle zone di frontiera del nostro Paese per garantire l'operatività e affrontare l'emergenza immigrazione o nella Val di Susa, facendosi carico di turni di servizio massacranti, fino a 18 ore di lavoro giornaliero al caldo o al freddo, non possono essere maltrattati e mortificati dagli atteggiamenti di una burocrazia ministeriale che non ha alcun rispetto della dignità, del sacrificio e del lavoro svolto da migliaia di poliziotti e, soprattutto della sicurezza dei cittadini e del Paese".

Queste risorse, continuano i sindacalisti, "servono per garantire l'operatività della Polizia e la sicurezza; per questo, considerato l'inspiegabile ritardo di circa un anno del MeF, pur con il massimo senso di responsabilità verso il delicato momento che il Paese attraversa, non ci resta che manifestare pubblicamente contro il totale disinteresse della compagine governativa verso la sicurezza del Paese e dei suoi cittadini e nei confronti della dignità delle donne e degli uomini in uniforme".

Il Siulp fa appello a Monti per lo sblocco dei fondi per lavoro straordinario

La professionalità, lo spirito di sacrificio e in molti casi persino l'anticipo dei soldi per sostenere le spese necessarie per affrontare l'epocale fenomeno dell'immigrazione che ha investito il nostro Paese, operato dalle donne e dagli uomini della Polizia Stato continua ad essere ignorato dal Governo.

La situazione è tale che corre il rischio di unire al danno subito anche la beffa, visto che non stati liquidati nemmeno i fondi, appositamente stanziati per l'Emergenza Nord Africa, dalla Comunità Europea.

Lo afferma, Felice Romano Segretario Generale del SIULP che, nel sottolineare lo stato di diffuso malessere tra i poliziotti per i "maltrattamenti" ricevuti dagli Esecutivi degli ultimi anni, pone l'accento sul disinteresse del Ministero dell'Economia nell'adempiere ad un atto formale, quale la sottoscrizione di un Decreto Interministeriale, necessario a liberare le poche risorse finanziarie già stanziati per remunerare prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel secondo semestre del 2012, e fa appello al Presidente del Consiglio Mario Monti.

Speriamo, continua Romano, che il Presidente Monti intervenga immediatamente per sollecitare il Ministro Grilli alla firma del suddetto Decreto in modo da potere effettuare il pagamento ai singoli poliziotti anche se a distanza di quasi un anno.

Mi chiedo, sottolinea il sindacalista, quale altro lavoratore pubblico è costretto a fornire prestazioni lavorative senza essere remunerato e nelle condizioni in cui operano i poliziotti.

Ecco perché, chiosa Romano, anche alla luce degli imminenti e pressanti impegni che vedono nella Polizia di Stato uno dei pochi baluardi a garanzia della Sicurezza e della Democrazia in questo Paese, auspico che il Presidente Monti intervenga immediatamente per dare i soldi e nuova fiducia ai poliziotti.

Conguaglio previdenziale articolo 1 comma 769 legge 296/2006

Sono pervenute segnalazioni da numerose strutture territoriali in ordine ad una trattenuta presente sugli statini paga di numerosi colleghi motivata sotto la voce "articolo 1 comma 769 legge 296/2006".

La norma richiamata è contenuta nella legge finanziaria relativa al 2007. Essa prevede, con effetto dal 1° gennaio 2007, l'elevazione dell'aliquota contributiva previdenziale a carico del lavoratore nella misura dello 0,3% , con la previsione che in conseguenza del detto incremento, le aliquote in questione non superino, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il limite del 33%.

Occorre precisare che gli unici lavoratori al di sotto del 33% erano coloro che avevano conservato il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Per questi colleghi, l'articolo 1 comma 769 legge 296/2006 ha avuto come effetto un incremento dell'aliquota di contribuzione.

Al riguardo, da una semplice comparazione tra statini paga si evincerà una differenza tra l'entità della contribuzione previdenziale attuale e quella relativa alle annualità precedenti.

Si tratta, dunque, di un conguaglio che si riferisce all'aumento della contribuzione previdenziale per il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011.

Ovviamente, le eventuali differenze riscontrabili tra le diverse trattenute operate sono la conseguenza della diversa misura della retribuzione percepita.

ALDROVANDI: SIULP, dissenso totale e dissociazione da simili azioni, ma anche ricerca responsabilità.

Dichiarazioni del Segretario Generale Felice Romano

La dolorosa vicenda ALDROVANDI che è iniziata con la morte del giovane Federico che ha segnato tutte le parti coinvolte, in particolare il dolore dei genitori del giovane al quale va ogni assoluto rispetto senza eccezione alcuna, speravamo si fosse chiusa con la sentenza della magistratura.

Lo afferma Felice Romano Segretario Generale del SIULP, il più grande sindacato di Polizia che si dissocia completamente e senza tentennamenti da iniziative come quella posta in essere oggi a Ferrara da uno sparuto gruppetto di aderenti ad altra piccola sigla sindacale.

La vicenda in questione, continua Romano ha bisogno di essere lasciata nell'alveo in cui la magistratura, dopo attento vaglio dei fatti l'ha relegata con i verdetti emessi.

Le sentenze, per gli uomini di Stato e che hanno giurato di servire lo Stato vanno sempre rispettate senza alcun commento.

Questa è il convincimento degli oltre 25.000 poliziotti aderenti al SIULP. Lo voglio ribadire, senza se e senza ma, sottolinea Romano, perché a nessuno venga solo anche l'idea di omologare le migliaia di donne e uomini della Polizia di Stato e del Sindacato che, quotidianamente si sacrificano per la salvaguardia della sicurezza e della legalità, con questo sparuto gruppetto che ha inscenato la manifestazione a Ferrara sotto il Comune. Così come va ribadito che questo gruppetto sicuramente non rappresenta la maggioranza dei poliziotti e i principi di fedeltà e di obbedienza alla legge che hanno abbracciato all'atto del giuramento alla Repubblica.

Emerge però, con forza un elemento sul quale chiederemo un'indagine immediata e precisa per accertare chi abbia potuto, senza fare le dovute e necessarie valutazioni autorizzare una simile manifestazione sotto l'ufficio dove lavora la madre del povero Federico.

Lanci di agenzia

ALDROVANDI: SIULP, DISSENSO TOTALE DA INIZIATIVA COISP 'CHIEDEREMO INDAGINE PRECISA. CHI HA CONCESSO AUTORIZZAZIONE?'

ANSA ROMA, 27 MAR – "Ci dissociamo completamente e senza tentennamenti da iniziative come quella posta in essere oggi a Ferrara da uno sparuto gruppetto di aderenti ad una sigla sindacale".

Lo dice il segretario del Siulp Felice Romano criticando l'iniziativa del Coisp. "La dolorosa vicenda Aldrovandi, iniziata con la morte del giovane Federico e che ha segnato tutte le parti coinvolte, in particolare i genitori ai quali va ogni assoluto rispetto senza eccezione alcuna, speravamo si fosse chiusa con la sentenza della magistratura - afferma Romano -. Le sentenze, per gli uomini di Stato e che hanno giurato di servire lo Stato, vanno sempre rispettate senza alcun commento". "Lo voglio ribadire senza se e senza ma - prosegue il segretario del Siulp - perché, a nessuno venga solo anche l'idea di omologare le migliaia di donne e uomini della Polizia che quotidianamente si sacrificano per la salvaguardia della sicurezza e della legalità".

Così come va ribadito che "questo gruppetto non rappresenta la maggioranza dei poliziotti".

Il Siulp, infine, annuncia che chiederà "un'indagine immediata e precisa per accertare chi abbia potuto, senza fare le dovute e necessarie valutazioni, autorizzare una simile manifestazione sotto l'ufficio dove lavora la madre del povero Federico".

Assegnazione provvisoria del genitore con figli minori di tre anni

Questa settimana proponiamo all'attenzione dei nostri lettori una interessantissima pronuncia del Consiglio di Stato che in un certo senso ed in un ambito ben delineato, riconosce l'applicabilità alla Polizia di Stato del beneficio previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001.

La Sentenza ha un certo rilievo poiché, com'è ben noto, l'Amministrazione ha sempre negato l'applicabilità dell'istituto.

Si tratta della Sentenza n. 00678/2013 del 05/02/2013 del Consiglio di Stato Sezione III.

La questione di fatto ha riguardato l'iniziativa di una collega che ha chiesto il beneficio previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 (testo unico della tutela delle lavoratrici madri) a norma del quale *«il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche (...), può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione»*.

L'istanza veniva respinta dall'Amministrazione e l'interessata proponeva ricorso al T.A.R. del Lazio. Quest'ultimo, con sentenza n. 4852/2012, lo accoglieva. Il Ministero dell'Interno appellava, dunque, la sentenza del TAR Lazio e la causa perveniva, così, alla cognizione del Consiglio di Stato.

In diritto, tutta la discussione fra le parti (e anche della motivazione della sentenza di primo grado) si concentrava sulla questione se l'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 si applicasse anche al personale della Polizia di Stato e, sul punto, l'amministrazione, tanto nel provvedimento impugnato, quanto nelle sue difese giudiziali e nell'atto di appello, negava ovviamente l'applicabilità della disposizione al personale della Polizia di Stato.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello dell'amministrazione e confermato la decisione del TAR del Lazio. Ma vediamo come hanno ragionato i Giudici Amministrativi:

Secondo il C. di S. gli argomenti addotti dell'amministrazione per sostenere che il citato art. 42-bis sia incompatibile con l'ordinamento della Polizia di Stato si riferiscono essenzialmente all'ipotesi che la norma può essere utilizzata per chiedere l'assegnazione temporanea presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza; Tuttavia, osserva il Consiglio di Stato, questo problema nella fattispecie non si pone, perché l'interessata ha chiesto solamente di essere assegnata ad altra sede di servizio, sempre all'interno della Polizia di Stato;

Inteso così restrittivamente (mutamento di sede di servizio nell'ambito della stessa amministrazione), secondo i Giudici Amministrativi, il disposto dell'art. 42-bis è sostanzialmente analogo a quello dell'art. 7 del d.P.R. 254/1999, dettato specificamente per il personale della Polizia: *«L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile»*; le due disposizioni anche se non esattamente sovrapponibili, hanno in comune l'apprezzamento ampiamente

discrezionale riservato all'amministrazione; semmai vi è una differenza quanto alla durata dell'assegnazione, ma anche questa differenza è più apparente che reale, perché il termine di 60 giorni previsto nell'art. 7 è sempre rinnovabile, a discrezione dell'amministrazione;

Per dette ragioni, nel caso in esame, se è vero che nel provvedimento impugnato l'autorità emanante ha esposto le ragioni per cui non riteneva applicabile l'art. 42-bis al personale della Polizia, di fatto, poi, ha respinto la domanda non per questo supposto ostacolo normativo, bensì, al contrario, sulla base di asserite esigenze organizzative, apprezzate discrezionalmente. In effetti, anche nella stessa sentenza del T.A.R. si legge che la motivazione del provvedimento impugnato contiene anche argomenti attinenti ai profili organizzativi oggetto di valutazione discrezionale, ma che tale motivazione è insufficiente in quanto apodittica e sommaria.

In buona sostanza, dunque, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, la controversia si riduce alla questione se sia congrua e sufficiente, o meno, quella parte della motivazione (l'unica veramente rilevante) nella quale si esprime l'apprezzamento discrezionale in merito all'opportunità di assegnare temporaneamente l'interessata alla sede di servizio richiesta.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha ritenuto di confermare il giudizio del T.A.R. considerato che le motivazioni del provvedimento di diniego si esaurivano nell'affermazione che fra il personale dipendente dalla Questura di appartenenza ve ne erano già 55 assegnati temporaneamente ad altra sede in applicazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 254/1999. Secondo i Giudici dell'alto Collegio il numero di 55 unità dislocate altrove non è di per sé molto significativo: lo si dovrebbe rapportare al numero complessivo del personale assegnato, e inoltre lo si dovrebbe porre in comparazione con quello dei dipendenti che, all'opposto, chiedono l'assegnazione temporanea in quella stessa sede essendo incardinati in altre sedi.

Pertanto, sulla base della mancata comparazione dell'interesse specifico e concreto dell'amministrazione alla effettiva utilizzazione dell'interessata nella sede di appartenenza, con l'eventualità di un suo utile inserimento nella sede richiesta, e ancora con la serietà delle esigenze personali rappresentate, il Consiglio di Stato perviene alla determinazione di respingere l'appello dell'Amministrazione.

Accesso alla certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente (c.u.d.)

Si riporta il testo della nota inviata il 26 marzo 2012 al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.

"Ci è stato segnalato che gli uffici amministrativo-contabili territoriali non sono in grado di assicurare la stampa del C.U.D. ai dipendenti.

La circostanza, di per sé assai preoccupante, oltre a richiedere una verifica dal livello centrale, impone a questa O.S. di chiedere urgenti chiarimenti e rassicurazioni in ordine al momento in cui sarà possibile per i dipendenti avere accesso alla certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente che, com'è ben noto, avrebbe dovuto essere disponibile entro il 28 febbraio.

Inoltre, con espresso riferimento alle scadenze fiscali, si chiede di conoscere se codesta Amministrazione è in grado di garantire per l'anno corrente l'assistenza fiscale ai propri dipendenti e quali accorgimenti si stiano adottando per garantire entrambe le procedure."

Termini da osservare per la contestazione disciplinare



La constatata ed appurata inerzia della p.a., non giustificata da alcuna esigenza procedurale, che non ha predisposto adeguati accertamenti istruttori al momento stesso della conoscenza del fatto in esame, non può, poi, costituire una giustificazione in grado di dilatare i tempi della successiva contestazione disciplinare.

Il principio è stato recentemente affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione I) con la sentenza n. 00418/2013 del 19 marzo 2013.

Invero, secondo i Giudici amministrativi, lo speciale sistema sanzionatorio, previsto dall'art. 12 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 per gli appartenenti alla Polizia di Stato, sebbene non preveda che la contestazione disciplinare all'operatore di polizia debba avvenire in un termine perentorio (T.A.R. Piemonte, sez I, 27 maggio 2005, n. 564), nondimeno, considerato l'espresso rinvio normativo, può essere esclusa l'applicazione, in tali evenienze, dell'art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in forza del quale la contestazione degli addebiti deve avvenire "subito".

E' opinione ormai consolidata e pacifica in giurisprudenza che ciò significhi una ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell'iter procedimentale (T.A.R.Veneto sez. I, 28 novembre 2002, n. 6427).

Nel caso che ha determinato la pronuncia giurisprudenziale, l'Amministrazione avrebbe inspiegabilmente e illogicamente, procrastinato, senza alcuna ragione logica, per oltre tre mesi, gli accertamenti istruttori in merito ai fatti, attivati, invero, solo dopo "l'invito" del magistrato inquirente.

Osservano i giudici, come sia di tutta evidenza che l'autonoma e distinta potestà in capo ai diversi poteri imponga, all'Amministrazione, un diverso e pronto ordine temporale nell'attivazione dell'azione disciplinare, ovvero dell'accertamento dei necessari presupposti probatori, né, peraltro, dopo la segnalazione all'A.G., risultano elementi nuovi ed ulteriori, rispetto a quelli già noti e conosciuti, che, in quanto tali, avrebbero, comunque, giustificato il nuovo impulso istruttorio.

Ammettere, di contro, che tale originaria inerzia della p.a. possa poi essere recuperata consentendo una conseguente dilazione dei tempi procedurali per la contestazione disciplinare, significa pregiudicare oltremodo la posizione giuridica dell'incolpato.

Sul punto, viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale, ribadito e chiarito con la nota decisione della Plenaria n. 1/2009, nei termini in cui prevede l'autonoma attivazione dell'azione disciplinare, anche in costanza di fatti di penale rilevanza e, come tali, già segnalati all'A.G.

Solo l'esercizio dell'azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 c.p.p., che si concretizza con la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. o con le analoghe richieste punitive avanzate al giudice penale, costituisce il presupposto ostativo all'attivazione o prosecuzione del procedimento disciplinare (Cons.St., A.P. n.9/2009; Cons.Giust.amm.reg. Sic., 31 maggio 2012, n.481).

E' censurabile, dunque l'atteggiamento dell'amministrazione quando, come nel caso di specie, senza logico motivo l'amministrazione ha ritardato, per oltre tre mesi,

ogni minimo ed essenziale accertamento dei fatti in contestazione, per poi successivamente attivarsi malgrado la identità fattuale dell'originaria ricostruzione degli avvenimenti.

Il principio di una rapida definizione ed accertamento dei fatti disciplinari da parte della p.a. proprio per tutelare le fondamentali garanzie dell'incolpato, risulta già affermato dal Giudice amministrativo (T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 15 novembre 2012, n. 1945).

La tardiva predisposizione di accertamenti istruttori ha, quindi, solo aggravato l'iter procedimentale e violato il principio di celerità dei procedimenti amministrativi, atteso che la p.a. non può utilizzare metodi e sistemi dilatori, non necessari, né indispensabili alla definizione del provvedimento nei termini e secondo la funzionalità ad essa propria.

L'aver procrastinato, senza alcuna plausibile ragione logico giuridica, i termini della opportuna verifica dei fatti, non può, poi, costituire la giustificazione per la tardiva contestazione disciplinare.

La sola percezione del fatto impone alla p.a. di attivarsi ed operare scelte immediate che possono e, in alcuni casi, devono comportare ulteriori approfondimenti istruttori, ma la tempistica per tale conseguente attività non può essere lasciata al mero arbitrio dell'Amministrazione.

Non si può dunque consentire, secondo i giudici del TAR che l'avvio dell'azione disciplinare sia affidata alle mere scelte temporali della p.a., significa pregiudicare oltremodo i diritti della parte, in spregio anche ai principi di valore costituzionale che presiedono ogni attività amministrativa con valenza limitativa della sfera giuridica altrui, e, per tale ragione, va dunque annullata la sanzione disciplinare inflitta a seguito di una contestazione disciplinare intervenuta dopo sei mesi dalla conoscenza, da parte della p.a., dei fatti contestati, così violando i tempi previsti dall'art. 103 D.P.R. 371957 in uno con l'art. 31 del D.P.R. 737/1981.

In conclusione, la contestazione disciplinare può essere differita solo in presenza di un rinvio a giudizio dell'incolpato.

Per chi volesse approfondire la materia proponiamo, nell'area sentenze del nostro sito, l'interessante commento a cura del collega Silvano Filippi, Segretario della struttura regionale SIULP Veneto.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito

www.siulp.it

Indennità di maneggio valori per il personale della polizia stradale

Con la nota nr. 333/G/3.84/1/9. del 7 febbraio 2013, del Servizio T.E.P. e Spese Varie della Direzione Centrale per le Risorse Umane, integralmente visionabile sul nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, il Dipartimento della P.S. ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità, sostenuta dalla O.S. SIULP di Venezia, di attribuire al personale della Polizia Stradale l'indennità di maneggio valori, sulla scorta del recente inserimento, nel programma di gestione dei servizi "PS2000", della voce "indennità di maneggio valori MV".

Al riguardo, il Siulp aveva sottolineato come il personale dipendente, a seguito dell'oblazione diretta delle infrazioni ex articolo 207 del Codice della Strada, provvedeva ad incasso e maneggio di cospicue quantità di denaro contante, sia su strada che in Ufficio.

L'Amministrazione preliminarmente rappresenta come l'indennità in argomento sia disciplinata in ultimo, dall'articolo 4 del D.P.R. 5 maggio 1975 nr. 146, che ne prevede la corresponsione agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo, che per Legge o in base ad un provvedimento formale, siano addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali.

La misura giornaliera dell'indennità - le cui tariffe sono quelle previste dal D.P.R. Dr. 31011981 - (da convertirsi in euro), compete in relazione agli importi medi mensili maneggiati rapportati ad anno. Tale emolumento non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi.

Ciò premesso, ne deriva che il servizio idoneo a dare titolo all'indennità deve essere svolto in via continuativa e non invece in maniera occasionale o saltuaria, atteso anche che la natura del rischio che si ritiene compensare è quella della possibilità di produrre rilevanti danni patrimoniali a causa delle molteplici, quotidiane operazioni di pagamento e riscossione attraverso valori numerali, operazioni nelle quali è possibile commettere errori.

Ritiene, quindi, l'Amministrazione che per la determinazione dell'importo medio mensile da prendere a riferimento per la spettanza dell'indennità, l'attività da considerare sia quella tipica degli Uffici Cassa, previsti e disciplinati negli articoli 27 e seguenti del D.P.R. nr. 417/1992, con riferimento alle operazioni rilevanti. Pertanto, in presenza dei presupposti di legge, l'indennità in argomento potrà essere attribuita al personale in servizio presso l'Ufficio verbali e l'Ufficio Amministrazione delle Sezioni Polizia Stradale, obbligato ai sensi del comma 2 dell'articolo 202 del Codice della Strada alla riscossione delle somme versate dai contravventori, per le quali gli utenti possono versare in contanti, in alternativa al pagamento mediante conto corrente postale, la cui attività ha carattere continuativo ed è obbligatoria in forza di legge.

Missioni: corresponsione anticipo rimborso forfetario

Il Dipartimento, lo scorso 26 marzo, ha emanato la circolare nr. 333-G/II.2624.02/aagg83, consultabile nell'apposita sezione del nostro sito, riguardante le modalità applicative per i rimborsi forfetari per le missioni del personale della Polizia di Stato in territorio nazionale

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI